

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3125

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GONELLA GIUSEPPE e MANCO

Presentata il 23 giugno 1961

Proroga del termine di cessazione del regime vincolistico delle locazioni degli immobili di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 21 dicembre 1960, n. 1521

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allorquando, nel dicembre 1960, si discusse il disegno di legge sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani, venne osservato che la fissazione della data per la cessazione del regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione non poteva prescindere dall'entrata in vigore della legge sulla tutela dell'avviamento commerciale, in ordine della quale tutti i gruppi parlamentari si erano fatti portavoce dell'esigenza del diritto unanimemente sentito dalla pubblica opinione. Tre proposte di legge già erano infatti in sede di esame da parte della Commissione competente, che, dopo numerose sedute, aveva anche nominato un'apposito « Comitato ristretto » per la elaborazione di un testo unificato.

I rappresentanti del Governo assicurarono allora formalmente i due rami del Parlamento che prima della data della cessazione del regime vincolistico degli immobili urbani destinati ad uso diverso dalla abitazione, l'avviamento commerciale avrebbe avuto la sua regolamentazione legislativa. Dinanzi a tale impegno, le Camere accolsero la proposta governativa di fissare al 30 settembre 1961 la cessazione del regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani di cui si tratta.

Trascorsero intanto molti mesi nell'attesa che il Governo disponesse il preannunciato

disegno di legge sulla tutela dell'avviamento commerciale. Comunicò, poi, che rinunciava alla presentazione, riservandosi di presentare, in luogo e vece sua, degli emendamenti al testo unificato redatto dal sopra ricordato « Comitato ristretto ».

Gli emendamenti vennero presentati alla fine del maggio 1961, dal Comitato dei Ministri appositamente nominato.

All'uopo il « Comitato ristretto » si dedicò subito al loro esame e alla loro coordinazione sia con il testo che aveva redatto, sia con l'indirizzo espresso dalla Commissione di Grazia e Giustizia, ma non ha potuto ovviamente evitare che il tempo limitatissimo a sua disposizione si riducesse ancor più, con il rischio, per voler far presto, di non far bene, e ciò non già per non poter esso ultimare quanto demandatogli, ma per le esigenze di tempo connaturate all'iter di qualsiasi proposta di provvedimento legislativo.

Appare infatti impossibile che l'esame e la discussione da parte dei due rami del Parlamento di una legge di tale importanza possa concludersi nel breve periodo che precede le prossime ferie e in quello immediatamente successivo — sia tenuta presente quella scadenza del 30 settembre 1961 — già ambedue tanto impegnati.

Con il risultato che verrebbe elusa quella legittima aspettativa delle categorie interes-

sate, di cui si è detto, con ripercussioni di notevole gravità, e verrebbe anche eluso il formale impegno assunto dal Governo.

È perciò che i proponenti ritengono doversi disporre una breve proroga in ordine alla cessazione del regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge sopra citata; pro-

roga breve, sia per gli interessi che la legge è destinata a tutelare, sia perché non si possa ritenere che con la proroga si voglia tender al protrarsi di una situazione che richiede, invece, ormai la sua soluzione.

Ritengono i proponenti che il Parlamento accorderà fiducia alla proposta di legge che si raccomanda.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine di cessazione del regime vincolistico delle locazioni degli immobili di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, è prorogato al 31 dicembre 1961.